

STATUTO

RADICE COMUNE SOCIETA' COOPERATIVA ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA FIORELLO LA
GUARDIA 58

Numero REA: FG - 340120

Codice fiscale: 04586590715

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep. 2049 Racc. 1599

S T A T U T O

della

"RADICE COMUNE SOCIETA' COOPERATIVA ETS"

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata

"RADICE COMUNE SOCIETA' COOPERATIVA ETS"

regolata dalle seguenti disposizioni:

- disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- disposizioni contenute nel decreto legislativo 117/2017, sue modifiche e integrazioni (c.d. Codice del Terzo Settore);
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Foggia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

Il socio può recedere dalla società con preavviso di 180 (centoottanta) giorni.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Scopo ed oggetto sociale

La cooperativa, senza fini di lucro e con finalità di interesse generale, intende perseguire la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, mediante la gestione di servizi socio-educativi, formativi, culturali e di supporto all'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità o vulnerabilità.

In particolare, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Educazione, formazione e capacity building
- Progettazione, organizzazione ed erogazione di corsi di

formazione professionale, educativa e culturale, in presenza e a distanza;

- Attività di alfabetizzazione, orientamento, aggiornamento e riqualificazione professionale;

- Percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze pratiche, artigianali, digitali, creative e trasversali (life skills), incluse le competenze di base per l'accesso al mondo del lavoro;

- Organizzazione di laboratori, workshop, micro-corsi, seminari e percorsi di apprendimento non formale, anche in collaborazione con scuole, università, enti pubblici e privati.

2. Inclusione sociale e accompagnamento al lavoro

- Realizzazione di iniziative volte all'inclusione sociale, educativa e lavorativa di persone in condizioni di fragilità, svantaggio o difficoltà;

- Attività di orientamento, tutoraggio, mentoring e accompagnamento all'inserimento o reinserimento lavorativo;

- Supporto alla redazione di curriculum vitae, preparazione ai colloqui di lavoro e sviluppo di competenze comunicative e relazionali;

- Creazione di percorsi di apprendimento intergenerazionale, favorendo la trasmissione di saperi tradizionali e competenze pratiche.

3. Valorizzazione del patrimonio umano, culturale e territoriale

- Coinvolgimento attivo di donne anziane, persone disoccupate e depositarie di tradizioni, saperi e competenze storiche, artigianali ed enogastronomiche, quali figure educative e formatrici;

- Attività di trasmissione di competenze a favore di immigrati, donne in difficoltà, giovani e persone a rischio di esclusione sociale, finalizzate all'autonomia personale e lavorativa;

- Promozione di iniziative di educazione interculturale, coesione sociale e rigenerazione dei territori.

4. Attività culturali, artistiche e di comunità

- Promozione e organizzazione di eventi culturali, educativi e sociali inclusivi, quali spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre, incontri pubblici, presentazioni di libri, workshop e laboratori;

- Ideazione, organizzazione e gestione di residenze artistiche e creative, rivolte ad artisti, creativi e operatori culturali, finalizzate alla produzione culturale, alla contaminazione tra linguaggi artistici e al coinvolgimento delle comunità locali;

- Attività di animazione socio-culturale e ludica, anche orientate alla sensibilizzazione ambientale ed ecologica.

5. Turismo sociale, ospitalità e agricoltura sociale

- Gestione di attività di turismo sociale e ospitalità

accessibile, incluse strutture ricettive quali agriturismi, bed and breakfast, affittacamere, ostelli e altre forme compatibili, purché strumentali alle finalità sociali, educative e formative della cooperativa;

- Sviluppo di iniziative di turismo rurale, agricoltura sociale e ospitalità esperienziale, finalizzate all'inclusione sociale, alla formazione e all'inserimento lavorativo.

6. Accessibilità, tecnologie assistive e inclusione digitale

- Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi, strumenti e soluzioni orientati all'accessibilità universale e alla piena partecipazione sociale;

- Promozione e diffusione di tecnologie assistive, digitali e organizzative a supporto dell'autonomia personale e dell'inclusione;

- Attività di inclusione digitale e accesso equo ai servizi e ai contenuti.

7. Co-working, incubazione e sviluppo locale

- Gestione di spazi di co-working sociale, studio, formazione e aggregazione, accessibili e inclusivi;

- Gestione di incubatori di imprese sociali, start-up e progetti ad impatto sociale, finalizzati all'integrazione lavorativa e allo sviluppo locale.

8. Inclusione familiare, prevenzione e cittadinanza attiva

- Servizi di consulenza, accompagnamento e sostegno alle famiglie, finalizzati a promuovere il benessere individuale e relazionale e l'inclusione sociale;

- Organizzazione di laboratori, attività educative e iniziative di supporto rivolte a famiglie, bambini e adolescenti, per favorire la comunicazione, le relazioni e la partecipazione alla vita comunitaria;

- Progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione, advocacy e promozione della legalità, inclusi percorsi educativi e iniziative di sensibilizzazione contro fenomeni di bullismo, cyberbullismo e micro-criminalità;

- Promozione della cultura del rispetto, della convivenza civile, della non violenza e dei diritti umani, con particolare attenzione ai giovani, alle scuole e alle comunità locali.

9. Supporto psicologico, educativo e alla genitorialità

- Attivazione e gestione di sportelli di ascolto e supporto psicologico ed educativo rivolti a bambini, adolescenti, famiglie e comunità;

- Servizi di consulenza psicologica, sostegno alla genitorialità e supporto alle competenze educative e relazionali, anche in collaborazione con scuole, enti pubblici e servizi territoriali;

- Progettazione e realizzazione di percorsi di prevenzione del disagio e promozione del benessere psicologico ed emotivo, inclusi interventi di educazione socio-affettiva;

• Attività di orientamento, accompagnamento e supporto psico-educativo per persone in condizioni di fragilità o vulnerabilità, nel rispetto delle competenze professionali previste dalla normativa vigente.

10. Collaborazioni, progettazione e coprogettazione

• Collaborazione con enti pubblici, enti del terzo settore, scuole, università, fondazioni, imprese e istituzioni, per la realizzazione di progetti educativi, sociali, culturali e formativi;

• Partecipazione a bandi, finanziamenti, convenzioni, appalti e percorsi di coprogettazione, a livello locale, nazionale ed europeo, coerenti con le finalità sociali della cooperativa.

11. Attività accessorie e strumentali

• Svolgimento di attività accessorie, strumentali o connesse a quelle principali, purché non prevalenti e funzionali al perseguimento degli scopi sociali;

• Ogni altra attività lecita, direttamente o indirettamente collegata alle finalità sociali della cooperativa.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari, contrattuali e finanziarie ritenuti necessari o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi della mutualità prevalente.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

I minori possono fare parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.01.1992 n.59, l'ammissione a soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 L. n. 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private i cui statuti consentano espressamente il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 - Categorie di Soci

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci ordinari che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; _____
- non è esclusa la presenza di dipendenti che non siano soci; _____
b) soci volontari che prestano gratuitamente la loro opera per il perseguimento degli scopi sociali. _____
Possono essere loro corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate; _____
c) soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico e per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale; _____
d) categoria speciale di soci in ragione dell'interesse alla formazione del socio cooperatore o al suo inserimento nell'impresa, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, il cui numero non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. _____
Nel caso di interesse alla formazione: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. _____
Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. _____
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, nel rispetto del disposto dell'art.2527 terzo comma c.c.. _____
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. _____
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. _____
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. _____
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno gg. 30 (trenta). Il recesso ha effetto tanto con riguardo al _____
rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. _____
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: _____
- nel caso di interesse alla formazione: _____

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; _____
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: _____
a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; _____
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; _____
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. _____
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, due mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 5. _____
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. _____
In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. _____
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. _____

Art. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, nella quale si indichi: _____
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale ed attività svolta; _____
b) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; _____
c) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti di cui al successivo art. 14. _____
Nel caso di persone giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. _____
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto. _____
Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo, entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. Ai sensi dell'art. 2528 c.c., la decisione verrà comunicata all'interessato, unitamente alle motivazioni. Conformemente alle previsioni del citato articolo, in caso di

diniego d'ammissione, l'aspirante socio, entro 60 giorni potrà richiedere che sull'argomento si pronunci l'Assemblea.—
Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge e del presente statuto, il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro soci desunti dalla domanda di ammissione, salvo future variazioni che dovranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.—

Art. 8 - Adempimenti dei nuovi soci—

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma che verrà deliberata dall'Assemblea per ciascun esercizio sociale, in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.—

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo può essere effettuato a rate. Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al Fondo di riserva ordinario.—

Art. 9 - Obblighi dei soci—

Aderendo alla società i soci si obbligano:—

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;—
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause di perdita della qualità di socio previste dal presente statuto;—
- c) a non prestare, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;—
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi della società.—

Art. 10 - Perdita della qualità di socio - recesso—

La qualità di socio si perde per: recesso, esclusione, morte, nonché per scioglimento volontario o liquidazione concorsuale, per le persone giuridiche.—

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.—

La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto con racc. A/R ovvero controfirmata a mano per ricezione dal rappresentante della cooperativa. Essa ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per i rapporti mutualistici tra socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata

tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso è consentito al socio che abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i presupposti ed i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse della società ai sensi dell'art.2532 secondo comma c.c..

Art. 11 - Esclusione, Decadenza

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricada nell'ipotesi di cui al successivo punto d);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso società;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto;

d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dell'art. 1455 del codice civile;

e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali;

f) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente

deve essere invitato a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'organo amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso

alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante comunicazione scritta.

Art. 12 - Decesso

Nel caso di decesso di un solo socio la società potrà continuare con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè questi vi consentano e abbiano i requisiti per l'ammissione.

Art. 13 - Rimborso delle quote

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai sensi

dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n. 59, oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale liquidazione avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata attraverso comunicazione scritta nel termine di 60 giorni dalla approvazione del bilancio.

TITOLO IV - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione e dalle altre fonti previste dalla legge;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

Art. 15 - Cessione delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo; si applicherà l'articolo 2530 c.c..

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Bilancio annuale - Riserve - Ristorni

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero 180 giorni, qualora ricorrano particolari esigenze della società, segnalate dagli amministratori.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuite

ai soci ad integrazione del trattamento economico, in veste di ristoro.

L'attribuzione di ristorni viene effettuata in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

L'integrazione economica attribuibile ai soci dovrà comunque essere contenuta nei limiti di legge.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

a) per almeno il 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 L. 16/12/1977 n. 904;

b) una quota, nella misura di legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 - comma 4 - L. 31/01/92 n. 59;

c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L. 31/01/92 n. 59;

d) un dividendo ai soci, (nei limiti fissati dall'articolo 2545 quinquies c.c.) ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a quella prevista dall'art. 2514 primo comma lettera A) e dalle altre leggi in materia;

e) eventuali ristorni potranno essere ripartiti ai soci, ai sensi dell'art. 2545-sexies del c.c.;

f) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria. In deroga a quanto sopra, l'assemblea può sempre deliberare di destinare gli utili netti annuali interamente al fondo di riserva legale di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b).

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo (consiglio di amministrazione);
- c) il collegio sindacale o revisore (se nominato).

A) ASSEMBLEA

Art. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea, nei casi imposti dalla Legge, deve essere convocata da uno o più amministratori anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può

essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea, negli altri casi, potrà essere convocata oltre che da uno o più amministratori, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r., o consegnata a mano e controfirmata per ricezione, con fax o telegramma, con posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio.

Art. 20 - Svolgimento dell'Assemblea e Delega

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Ogni socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e ai sindaci, se nominati.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Al presidente dell'assemblea spettano i poteri di cui all'art.

2479-bis comma 4 c.c.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

Sono salve le deroghe stabilite per i soci iscritti nelle categorie speciali.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, anche nell'ipotesi in cui il relativo verbale vanga redatto da Notaio, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativi verbali:

- che siano presenti allo stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione o il Notaio verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dall'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura dalla società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 21 - Verbale

Il verbale delle modificazioni dell'atto costitutivo di nomina

e revoca dei liquidatori e della revoca dello stato di liquidazione, è redatto dal Notaio, ai sensi dell'art. 2480 c.c..

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in

allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 22 - Competenze

L'assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente statuto; in particolare sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- b) la nomina e revoca degli amministratori, la determinazione del relativo compenso e la scelta tra i vari sistemi di amministrazione;
- c) la nomina e revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione del relativo compenso;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- h) l'approvazione dei regolamenti interni;
- i) l'autorizzazione di cui all'art. 2524 ultimo comma C.C.
- l) la destinazione dell'eventuale ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
 - erogazione diretta;
 - emissione di titoli di debito;
 - emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 23 - Quorum Costitutivi e Deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti in assemblea.

Nei casi previsti dal precedente art. 22 lett. d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci regolarmente iscritti nel libro soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Art. 24 - Composizione

La cooperativa è amministrata, secondo quanto deliberato dalla assemblea ordinaria:

- da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri, eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da soci.

I soci sovventori possono essere eletti amministratori. In ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dalle altre categorie di soci.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, un vice presidente ed un segretario, quest'ultimo incaricato, di norma, della redazione dei verbali.

Spetta al Presidente del consiglio di amministrazione la legale rappresentanza della società.

Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare un segretario, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma della redazione dei verbali.

Art. 25 - Durata in carica

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili ed in qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di legge. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene idonei, a che i Consiglieri ed i sindaci effettivi siano avvertiti almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci, amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che

si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 27 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere bilanci;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare gli indirizzi della società, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le facoltà attribuite all'organo amministrativo dall'art. 29;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea; l'organo amministrativo ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fidejussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;

m) nominare organismi tecnici.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad un comitato esecutivo nonché ad altri suoi membri, determinando

nei poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 28 - Rinuncia, Decadenza, Scadenze

Gli amministratori che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, se esistente, ovvero al presidente del collegio sindacale, se esistente, ovvero all'assemblea.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, i consiglieri che,

senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dalla carica. I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, secondo le modalità e nei limiti dell'art. 2386 codice civile.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

Art. 29 - Presidente, Poteri di rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato, senza preventiva delega, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il presidente del consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, conferire procura speciale per singoli atti anche a soggetti estranei alla società.

In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente in carica o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza ed impedimento del presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE/REVISORE

Art. 30 - Composizione e durata

La società, qualora ricorrano i presupposti di legge, potrà alternativamente nominare:

- A) un Collegio sindacale, cui affidare, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci siano revisori legali dei conti, iscritti nell'apposito registro dei revisori legali);
- B) un Sindaco unico, cui affidare, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti (qualora tale soggetto sia revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro dei revisori legali);
- C) un Collegio sindacale cui affidare il controllo sulla gestione e nominare un revisore legale (o una società di

revisione) cui affidare la revisione legale dei conti;_____

- D) un Sindaco unico cui affidare il controllo sulla gestione_____

e nominare un revisore legale (o di una società di revisione) cui affidare la revisione legale dei conti;_____

- E) un revisore legale dei conti (o di una società di revisione) cui affidare solo la revisione legale dei conti._____

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. I Sindaci durano in carica_____

per tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al_____ terzo esercizio della carica.

L'assemblea che nomina _____ i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante per tutta la durata della carica._____

Art. 31 - Poteri del Collegio Sindacale

La composizione del Collegio Sindacale dovrà in ogni caso_____ essere conforme alle previsioni dell'art. 2397 c.c.. Ove il Collegio sia composto per intero da revisori contabili, ad_____ esso potrà essere affidato il controllo contabile, in vece del revisore esterno._____

Il collegio sindacale, se nominato, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare l'osservanza delle_____ leggi, dello statuto e dei regolamenti interni, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento._____

Il Collegio Sindacale deve altresì:_____

a) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;_____

b) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione e possibilmente anche quelle del comitato esecutivo quando sia costituito;_____

c) convocare l'assemblea quando non vi provvedano _____ gli amministratori._____

Il collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni_____ 90 giorni. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci hanno tutti i poteri e compiti stabiliti dalle leggi._____

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano,_____ in quanto compatibili, anche in caso di organo monocratico._____

Art. 32 - Controllo Contabile

Pur in assenza di un obbligo normativo, ove i soci lo ritengano, il controllo contabile della società sarà_____ effettuato conformemente alle previsioni di cui agli artt. 2409 bis, 2409 ter e del c.c._____

In tal caso l'assemblea provvederà alla nomina del revisore o della società di revisione ai sensi e per gli effetti_____

dell'art. 2409 quater del c.c. e di quanto sopra disposto

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 33 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché i criteri cui il consiglio d'amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci.

La parte del regolamento riguardante i diritti ed i doveri dei soci volontari dovrà essere approvata singolarmente da ciascun socio volontario.

Con regolamento interno può essere disciplinato puntualmente lo svolgimento delle prestazioni mutualistiche ed i criteri per la ripartizione dei ristorni, in proporzione all'attività svolta ed alla qualità dello scambio mutualistico.

Art. 34 - Prestazioni lavorative del socio

La posizione giuridica del socio che con prestazione lavorativa partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi d'attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di patto societario. I soci suddetti non hanno veste di lavoratori dipendenti.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 35 - Trattamento economico

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori della cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio. Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti, per i soci lavoratori subordinati e dalle disposizioni di legge vigenti e future per i restanti casi, per le mansioni di lavoro,

effettivamente espletate dai soci in relazione alle esigenze tecniche e d'esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio - cooperativo e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dall'Organo Amministrativo salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'assemblea ai sensi del precedente articolo 17.

Art. 36 - Scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere

destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31/01/1992 n. 59.

Art. 37 - Requisiti della mutualità prevalente ex art. 2514 del Codice Civile

Si riassumono qui di seguito i requisiti della mutualità prevalente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 38 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel codice civile in tema di società cooperative e di società a responsabilità limitata, alle norme contenute nella legge 381/1991 in tema di cooperative sociali ed in quelle contenute nel Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.

F.to marginalmente: Alessia Tiritiello - Tiritiello Francesca - Francesco Mario Salvatore - Martina Piemontese (notaio) (vi è l'impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Foggia, Autorizzazione n. 9138/98/2T del 21 maggio 1998 int.nota n.9973/575/01 del 7 dicembre 2001.